

# Patente cantieri: come avere i crediti aggiuntivi?

*In una nuova nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le istruzioni operative su requisiti, validità, rettifiche e controlli per l'attribuzione dei crediti oltre i 30 iniziali*

di [Redazione tecnica](#) – 17.07.2025

Quali condizioni danno diritto a un incremento del punteggio della patente a crediti nei cantieri, come presentare correttamente la documentazione e quali sono le conseguenze di un requisito non più valido o non veritiero: sono numerosi i punti che l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha chiarito con la **nota del 15 luglio 2025, n. 288**, fornendo le prime indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 5 del **D.M. n. 132/2024**, sull'attribuzione del **punteggio aggiuntivo per la patente a crediti**.

Si tratta di un passaggio importante nella concreta implementazione del sistema della **patente a crediti**, in vigore dal 1° ottobre 2024, e della relativa **piattaforma digitale** resa operativa il 10 luglio 2025.

## Patente cantieri: la logica premiale del punteggio aggiuntivo

Il D.M. n. 132/2024, adottato in attuazione del nuovo art. 27 del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal **D.L. n. 19/2024**), ha previsto un sistema di **accreditamento iniziale** pari a **30 crediti** per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Tale punteggio può essere **incrementato fino a un massimo di 100 crediti**, attraverso il riconoscimento di una serie di **requisiti aggiuntivi**. Questi ultimi, elencati in una tabella allegata al decreto, premiano le imprese che adottano sistemi di gestione della sicurezza, che dimostrano stabilità organizzativa o che si avvalgono del supporto degli organismi paritetici.

Tuttavia, il sistema richiede **una gestione puntuale e documentata**: non si tratta di un'autoattribuzione automatica, ma di un processo che prevede **verifiche, aggiornamenti e responsabilità dichiarative**.

La nota INL, fornendo una guida operativa a chi intende beneficiare di questi crediti ulteriori, interviene su questi aspetti:

- Crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA;
- Sistemi di gestione e modelli organizzativi: ISO 45001 e MOG;
- Attestazione SOA classifica I e II;
- Attestazione da parte degli organismi paritetici;
- Rettifiche, sospensioni e responsabilità dichiarative;
- Delega e identificazione dei soggetti non italiani;
- sottrazione crediti aggiuntivi.

Vediamoli nel dettaglio.

## Crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA

Un primo elemento premiale riguarda la **storicità dell'impresa**. L'art. 5, comma 2 del D.M. 132/2024 prevede che in funzione degli anni di iscrizione alla CCIAA possano essere riconosciuti fino a **10 crediti aggiuntivi**.

Non si tratta però di un'attribuzione automatica del punteggio massimo: la tabella allegata prevede una progressione incrementale. La nota INL chiarisce che, ad esempio, un'impresa iscritta da 10 anni riceve 3 crediti; se l'anno successivo l'anzianità sale a 11, i crediti salgono a 5.

Per le **imprese italiane**, il dato viene acquisito direttamente dalle banche dati camerali. Per le **imprese straniere**, invece, è richiesto che il legale rappresentante **autodichiari** l'anzianità. Particolare attenzione è dedicata ai **professionisti operanti nei cantieri**, che non sono obbligati all'iscrizione alla CCIAA: per questi soggetti, come gli archeologi, vale l'anzianità della partita IVA o l'iscrizione alla gestione separata.

Il principio cardine è la **non cumulabilità** dei crediti: se una nuova attestazione consente un punteggio superiore, questo sostituisce il precedente, non si somma.

## Sistemi di gestione e modelli organizzativi: ISO 45001 e MOG (requisiti 5 e 6)

Due tra i requisiti più significativi e coerenti con la finalità prevenzionistica del sistema sono:

- il possesso della certificazione di un **Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) UNI EN ISO 45001**;
- l'adozione e asseverazione di un **Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)** conforme all'art. 30 del **d.lgs. 81/2008**.

Nel primo caso, il certificato deve essere **rilasciato da un organismo accreditato da ACCREDIA** o da ente estero aderente al sistema IAF-MLA. È importante che il documento riporti **data di inizio e fine validità**, solitamente triennale. Un mese prima della scadenza, è possibile aggiornare il requisito con il nuovo certificato.

Nel caso dell'asseverazione del MOG, il riconoscimento avviene solo se l'attestazione è rilasciata da **organismi paritetici iscritti al repertorio ex art. 51 e conforme alla norma UNI 11751-1**, riferita alle costruzioni edili e all'ingegneria civile. Anche qui valgono le stesse regole: dichiarazione con date di validità, possibilità di aggiornamento un mese prima della scadenza e **verifica incrociata da parte dell'INL** con i dati trasmessi dagli organismi paritetici.

### Attestazione SOA classifica I e II

Il D.M. riconosce crediti ulteriori alle imprese in possesso di **attestazione SOA di classifica I o II**.

Tenendo conto che l'attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie e che le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA, la nota chiarisce che **non rilevano classifiche superiori o più specializzate**, né la presenza di più attestazioni: ciò che conta è la presenza della classifica, in corso di validità, correttamente dichiarata.

Anche in questo caso il legale rappresentante (o suo delegato) dovrà allegare l'attestazione con date di inizio e fine, e potrà aggiornarla un mese prima della scadenza.

### Attestazione da parte degli organismi paritetici

Il D.M. attribuisce crediti anche alle imprese che richiedano e ricevano **attestazioni di consulenza e monitoraggio con esito positivo** da parte di organismi paritetici iscritti al repertorio ex art. 51. La nota INL valorizza questa funzione di supporto, richiamando l'art. 51, comma 3-bis, che attribuisce valore ai servizi resi da tali organismi, compresa l'asseverazione del MOG.

In termini pratici, l'impresa dovrà allegare **l'attestazione ricevuta**, indicando data di inizio e fine validità, con possibilità di aggiornamento. Resta fermo che l'attestazione deve riportare **esito positivo** del monitoraggio.

### Rettifiche, sospensioni e responsabilità dichiarative

L'INL dedica particolare attenzione alle **rettifiche dei requisiti inseriti**, distinguendo tra correzioni effettuabili autonomamente (entro le 03:00) e rettifiche che richiedono intervento dell'Ufficio territoriale. In caso di errore, l'impresa deve inviare **una PEC motivata**, indicando il codice fiscale e gli estremi del requisito errato. L'Ufficio, dopo verifica, procederà alla cancellazione del requisito, annotando l'intervento nel sistema.

Molto rilevante è anche il tema della **sospensione della validità** dei requisiti: in caso, ad esempio, di sospensione della certificazione ISO 45001, l'impresa è tenuta a comunicarlo all'INL, al fine di **evitare il mantenimento indebito dei crediti**. In questi casi, la decurtazione è obbligatoria e deve essere richiesta allegando il provvedimento di sospensione.

Infine, nei casi di **dichiarazioni non veritiere**, gli ispettori possono proporre l'invalidazione del requisito, che sarà **confermata dal dirigente** e formalmente comunicata all'impresa.

### Delega e identificazione dei soggetti non italiani

Il sistema digitale consente l'accesso alla piattaforma solo tramite **SPID, CIE, CNS o eIDAS**. I soggetti non italiani privi di identità digitale (es. extracomunitari o comunitari senza eIDAS) dovranno **contattare un**

**Ufficio INL** per attestarsi o delegare un soggetto dotato di identità digitale. Lo stesso vale per i professionisti non iscritti alla CCIAA.

Per le patenti già rilasciate a soggetti non presenti negli archivi camerali prima del 10 luglio 2025, **l'INL sta effettuando verifiche di congruità**. sistema digitale consente l'accesso alla piattaforma solo tramite **SPID, CIE, CNS o eIDAS**. I soggetti non italiani privi di identità digitale (es. extracomunitari o comunitari senza eIDAS) dovranno **contattare un Ufficio INL** per attestarsi o delegare un soggetto dotato di identità digitale. Lo stesso vale per i professionisti non iscritti alla CCIAA.

### **Sottrazione crediti aggiuntivi**

La sottrazione dei crediti aggiuntivi può avvenire in due casi distinti:

- **Per sospensione della validità del requisito:** se, ad esempio, una certificazione ISO 45001 o un'attestazione SOA **viene sospesa, l'impresa ha l'obbligo di comunicarlo** tempestivamente all'Ispettorato. L'Ufficio procederà alla **sottrazione dei crediti relativi** per il periodo in cui il requisito risulta non valido. **L'omessa comunicazione** è un comportamento sanzionabile e può essere rilevata in sede ispettiva.
- **per verifica ispettiva negativa (mancanza del requisito dichiarato).**

Se, durante un controllo in cantiere o in azienda, emerge che un requisito dichiarato e già premiato con crediti **non è effettivamente posseduto**, il personale ispettivo:

- accede all'applicativo "**Verifica Patente a Crediti**";
- propone l'invalidazione del requisito, motivandola nel verbale di primo accesso o in un verbale interlocutorio;
- la proposta deve essere **validata dal Dirigente dell'Ufficio** di appartenenza dell'ispettore, o da un delegato formalmente incaricato;
- in caso di conferma, **l'impresa riceve comunicazione formale** della sottrazione dei crediti con apposito modello.

### **Possibilità di reintegro dei crediti**

Una volta sottratti, i crediti possono essere **riconosciuti nuovamente** solo dopo che il requisito sia tornato in vigore (es. nuova certificazione o nuova attestazione) e **correttamente dichiarato nella piattaforma**, seguendo la procedura descritta nella nota.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*